
Memoria sul DDL n.2994

“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”

Preparato per: VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati

Preparato da: SNADIR – Sindacato Nazionale Autonomo Degli Insegnanti di Religione

Data: 7 aprile 2015



Snadir

Sindacato Nazionale Autonomo degli
Insegnanti di religione

Memoria dello Snadir sul DDL n.2994 “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” depositata in occasione dell’Audizione presso la VII Commissione Permanente della Camera dei Deputati, avvenuta il 7 aprile 2015

Onorevole Presidente, Onorevoli Deputati e Senatori, componenti della VII Commissione,

desideriamo ringraziarVi per l’audizione odierna concessaci, che permette alla nostra organizzazione, rappresentativa del 30% della categoria dei docenti di religione, di portare alla vostra attenzione le loro legittime richieste (Petizione n.1062)¹ e presentare una nostra analisi sul DDL n.2994 e suggerire proposte in merito.

1. Le immissioni in ruolo ed alcune particolari situazioni di precariato.

La vera riforma, attesa da anni dal mondo della scuola, è quella relativa alla stabilizzazione del precariato. La sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014 ha indicato la necessità di procedere con le assunzioni nella scuola, non essendo consentito reiterare nel tempo i contratti a tempo determinato: tale autorevole riferimento giurisdizionale ha probabilmente indotto il Governo all’intervento normativo di cui al DDL n.2994 che vedrà la

¹ La Petizione n.1062 dal titolo "Adozione di provvedimenti a tutela degli insegnanti di religione cattolica" è stata annunciata in Aula al Senato il 14 gennaio 2014 ed assegnata alla 7^a Commissione istruzione del Senato.

“stabilizzazione” del rapporto di lavoro di 100.700 precari della scuola (svuotamento delle GAE e della graduatoria del concorso 2012). Ciò renderà giustizia degli effetti prodotti dall’ultima riforma della secondaria di secondo grado. Di fatto il complesso delle norme incardinate nella legge n. 133/2008 ha determinato essenzialmente una radicale diminuzione degli organici.

Facciamo, però, presente che il piano di assunzione ignora totalmente gli insegnanti precari di religione della scuola statale italiana. L'art. 8, comma 9, e l’art. 12, comma 1 del DDL n.2994 confermano come i docenti di religione siano stati ignorati in questo testo di legge.

Al fine di ripristinare l’organico dei posti di ruolo (70%), previsto dalla Legge 186/03, è necessario tenere conto dei **5.321 posti vacanti** alla data del 1° settembre 2014. La copertura di tali posti vacanti potrà avvenire mediante:

- a) la graduatoria dell’unico concorso svoltosi nel 2004 (DDG 2 febbraio 2004, pubblicato sulla G.U. n.10, 4° serie speciale, del 6/2/2004);
- b) la stabilizzazione dei docenti di religione impegnati con incarico annuale da non meno di 36 mesi;
- c) il bando di un nuovo concorso.

1.1 Gli insegnanti di religione a tempo indeterminato nelle GAE e nelle graduatorie del concorso 2012.

Nell’art. 8, comma 9 si afferma che tutti i docenti a tempo indeterminato non potranno fruire del sistema di assunzione previsto (GAE e concorso 2012). L’art. 4, comma 1 della legge 186/2003 non permette al docente di religione a tempo indeterminato (ruolo) la mobilità professionale verso altri insegnamenti!

Pertanto questa norma (art.8, comma 9) è manifestamente incostituzionale in quanto vieterebbe al docente di religione, inserito legittimamente nelle GAE oppure nella graduatoria del concorso 2012, di potere accedere ad altro insegnamento. Il MIUR con ddg 11 marzo 2010 disponeva che *“Il personale che ha stipulato contratto a tempo indeterminato per l’insegnamento della religione cattolica e che, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della legge 186/03, non può chiedere il passaggio ad altro posto o ad altra classe di concorso, ma solo al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, non è destinatario del depennamento previsto per il personale di cui al comma 1 che, invece, può fruire dell’istituto della mobilità professionale, a norma del vigente C.C.NL. del comparto scuola, sottoscritto il 29 novembre 2007.”*

Chiediamo che sia garantita l’efficacia della disposizione ministeriale citata al fine di non penalizzare ulteriormente gli insegnanti di religione presenti nelle GAE e nelle graduatorie del concorso 2012, privandoli di questi unici canali di mobilità professionale.

In realtà, riteniamo che entrambe le norme (art. 8, comma 9 DDI n.2994 e art. 4, comma 1 legge 186/2003) presentino profili di incostituzionalità in quanto non può considerarsi legittimo privare un docente della possibilità di poter utilizzare i titoli di cui dispone per l’accesso alla mobilità professionale.

1.2 La “stabilizzazione” degli insegnanti di religione incaricati annuali con riferimento all’attuale quadro normativo .

Dal 2007 in poi non è stata predisposta alcuna assunzione in ruolo dei docenti di religione a causa della mancata applicazione delle seguenti norme:

- 1) art.400, comma 17 del D.Lvo 297/1994, il quale stabilisce *la validità delle graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami fino all'entrata in vigore della graduatoria relativa al concorso successivo corrispondente,*
- 2) art.3, comma 2 della legge 186/2003, che prevede l'indizione di successivi concorsi *“su base regionale, con frequenza triennale”*.

La legge n.296/2006 ha disposto la trasformazione delle *“graduatorie permanenti [...] in graduatorie ad esaurimento”*, ma non è stata estesa anche ai docenti di religione precari, i quali - pur idonei in un pubblico concorso - sono rimasti senza nessun canale di possibile accesso al ruolo. Quindi nessun altro concorso e nessuna graduatoria ad esaurimento o proroga di essa è mai stata disposta.

L'art. 12, comma 1 del ddl prevede che i contratti a tempo determinato non potranno superare i 36 mesi. Tale norma, in primo luogo, travisa la sentenza della Corte di Giustizia Europea; il senso, infatti, è quello di riqualificare i contratti a tempo determinato al superamento dei suddetti 36 mesi. Ma per gli incaricati annuali di religione si presenta come una norma divergente rispetto alla legge 186/2003 che stabilisce l'utilizzo del contratto a tempo determinato in qualità di incarico annuale per tutti i posti non coperti con contratti a tempo

indeterminato. L'art. 12, comma 1, del DDL 2994 è, quindi, per i docenti di religione una norma in conflitto con una precedente disposizione dello Stato.

Tenendo presente il disposto della Corte di Giustizia Europea, che prevede il superamento del precariato della scuola, nulla vieterebbe, sentita la Conferenza Episcopale Italiana per quanto di competenza in materia, di incrementare in un triennio, gradualmente, la percentuale dell'organico di diritto dall'attuale 70% al 100%. Ovviamente i docenti di religione impegnati con incarico annuale su cattedre disponibili e vacanti da non meno di 36 mesi dovrebbero essere anch'essi destinatari del piano di stabilizzazione previsto dal DDL n.2994. Per costoro andrebbe individuata una modalità riservata di accesso all'assunzione a tempo indeterminato.

1.3. Immissione in ruolo degli incaricati annuali di religione ad invarianza di spesa.

La particolare condizione degli incaricati annuali di religione che prevede, al quinto anno di insegnamento, il diritto all'inquadramento economico e alla progressione economica di carriera come per il personale a tempo indeterminato (DPR 399/88), fa sì che l'immissione in ruolo di questo personale – così come è avvenuto per quelli assunti a tempo indeterminato a seguito del concorso del 2004 nel triennio 2005/2007 – sia a parità di costi oppure a risparmio.

Ipotizzando l'immissione in ruolo al 1° settembre 2015 di 3.782 (organico 70%), di 6.370 (organico 80%), di 8.769 (organico 90%), di 11.168 (organico 100%)

docenti di religione già inquadrati al 31 agosto 2015 in qualità di incaricati annuali di religione nella fascia stipendiale 15-20, si avrebbe una immissione in ruolo **ad invarianza di spesa oppure a risparmio** nella misura rispettivamente di circa **57.927.110,44 euro** (organico 70%), di circa **93.937.243,52 euro** (organico 80%), di circa **129.977.748,92 euro** (organico 90%) e di **166.001.667,40 euro** (organico 100%).

Sono trascorsi diversi mesi da quando sono stati consegnati al Senato della Repubblica i plichi contenenti le oltre 100.000 firme della petizione pubblica (Petizione n.1062) con la quale si è voluto portare all'attenzione delle forze politiche le tematiche sopra esposte. Inoltre, il 25 novembre 2014 la nostra delegazione è stata ricevuta in audizione in VII Commissione del Senato. In tale occasione oltre a presentare un'ampia esposizione sulle criticità del documento "La buona scuola" e sulle possibilità di apportare ad esso soluzioni migliorative, ha offerto alla attenzione dei Senatori le tematiche qui presentate. Infine, la commissione Affari Costituzionali e la Commissione Bilancio del Senato, nell'ultima seduta congiunta del 25 febbraio 2015 riguardante l'approvazione del decreto proroghe (ddl n. 1779 di conversione del decreto-legge n. 192 del 31 dicembre 2014), hanno accolto l'ordine del giorno della Sen. Venerina Padua con il quale si impegna il Governo " a valutare l'opportunità di prorogare, nel primo provvedimento utile, i termini previsti dalla legge 186/2003 relativamente alle graduatorie di merito dei concorsi già indetti per l'assunzione a tempo indeterminato degli insegnanti di religione cattolica".

2. Colmare le lacune del sistema scolastico italiano

Sulla questione della metodologia CLIL risulta evidente a tutti gli operatori scolastici che doveva essere inserita nella scuola italiana solo in una prospettiva di medio-lungo periodo, a seguito di una specifica formazione dei docenti coinvolti. In ogni caso, riteniamo che sarebbe più opportuno potenziare lo studio della lingua straniera fin dai primi anni della scuola primaria e supportare i laboratori linguistici di docenti di madre-lingua.

L'idea di introdurre il potenziamento delle discipline motorie è ovviamente un fatto positivo, ma tutto ciò contrasta – paradossalmente – con il progressivo taglio dei fondi alla pratica sportiva da parte del Governo.

Certamente interessante la proposta di introdurre una alfabetizzazione digitale, che metta in grado ogni studente di progettare un sito web, una app, un videogioco, utili per *“pensare in termini computazionali”*. Tuttavia, è da tenere presente – per ciò che attiene l'uso di metodologie didattiche di apprendimento - che la logica computazionale non è la sola ed unica modalità della conoscenza che permette la rappresentazione della realtà.

Riteniamo positiva l'idea di un insegnamento dell'economia, accessibile a tutti gli studenti di scuola secondaria di secondo grado, per colmare l'analfabetismo dei ragazzi in tale ambito e permettere loro di comprendere i meccanismi, talvolta perversi, dei sistemi economici e dei mercati finanziari. Noi condividiamo il pensiero di Federico Rampini, il quale da esperto giornalista e scrittore, ritiene necessario insegnare l'economia anche ai bambini *“perché crescano armati degli utensili giusti, perché nessuno li possa ingannare con il linguaggio dei tecnocrati”*.

2.1. Classe di concorso per l'irc e valutazione numerica dell'irc secondo le modalità previste per altri insegnamenti

Consideriamo opportuno un provvedimento normativo di aggiornamento delle classi di concorso che tenga conto dell'attuale impianto curricolare e che comprenda anche l'insegnamento della religione, disciplina per la quale è richiesto oggi un pubblico concorso per l'accesso ai relativi ruoli.

Risulta, infine, anacronistico mantenere solo per questo insegnamento una valutazione del profitto degli alunni espressa con un "giudizio" piuttosto che con un voto numerico, così come avviene per tutte le discipline scolastiche curricolari. Oggi l'insegnamento della religione cattolica con le sue Indicazioni nazionali presenta in modo molto rigoroso contenuti culturali che propongono linee generali e competenze distinte dalla catechesi, promuovendo *"tra gli studenti la partecipazione ad un dialogo autentico e costruttivo, educando all'esercizio della libertà in una prospettiva di giustizia e di pace"*. Pertanto, è necessario che la valutazione del rendimento scolastico dell'insegnamento della religione sia espressa mediante l'attribuzione del voto numerico espresso in decimi.

3. Raccordo scuola e impresa

Il raccordo tra mondo della scuola e il lavoro è indubbiamente positivo e necessario.

Lo scopo principale degli *stages*, proposti dalla scuola, deve essere quello di contribuire alla formazione dello studente, affinché non si trasformi l'alternanza scuola-lavoro in un semplice apprendistato. Quest'ultimo ha finalità proprie che si esplica di norma attraverso la formazione congiunta di competenza delle Regioni. E' per questo motivo che *l'alternanza* non deve essere limitata ai solo percorsi tecnici e professionali, ma estesa anche ai licei.

Per evitare derive aziendalistiche della scuola, sarebbe più opportuno implementare il lavoro nei laboratori della scuola con la presenza di docenti specializzati e, eventualmente, compresenza di esperti del settore.

Il raccordo tra scuola e impresa, con particolare riferimento al segmento dell'istruzione tecnica e professionale, è essenziale ma deve garantire che la scuola pubblica sia sempre autonoma dalla sfera degli interessi immediati delle imprese, affinché il progetto educativo da questa proposto tenga conto del contesto produttivo territoriale ma senza rimanerne condizionato.

4. Il Dirigente scolastico e la comunità scolastica

Il potere decisionale del Dirigente scolastico riguardo al POF, alla scelta discrezionale dei docenti, a cui proporre gli incarichi triennali, e di individuazione in modo unilaterale dei docenti meritevoli, attribuendo loro l'incremento retribuito, sono – a nostro giudizio - disposizioni che trasformano la natura della scuola pubblica equiparandola ad un'azienda e estraniandola dal contesto scolastico, inteso come comunità educante. Inoltre, tali poteri, conferiti al Dirigente scolastico, rischiano di ledere il principio dell'imparzialità nella P.A.

5. Il Governo, il Parlamento, il CSPI e le parti sociali

Il conferimento delle tredici deleghe al Governo, identificate solo con una semplice elencazione di titoli, ci appaiono come uno svuotamento delle prerogative del Parlamento in materia di sistema nazionale di istruzione e formazione. A ciò si aggiunge la volontà di non prendere in considerazione un organo eletto democraticamente dal personale della scuola (vedi elezione CSPI 28 aprile 2015), eludendo per legge le prerogative del Consiglio Superiore della Pubblica istruzione sui temi di sua competenza.

Infine, preoccupa la volontà espressa nel ddl n.2994 di rendere inefficaci i contratti collettivi nazionali o parti di essi, frutto di accordi migliorativi, questi ultimi derivanti dal confronto continuo e serrato tra le parti sociali.

Ringraziando per l'attenzione, porgiamo distinti saluti

F.to Il Segretario Nazionale

Prof. Orazio Ruscica